



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA FRATICELLI

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI PER I FIGLI: dal 1/03/2022 SARANNO ASSORBITI DALL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dal prossimo mese di marzo i lavoratori dipendenti perderanno in busta paga gli Assegni Familiari e le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni per accedere all'assegno unico universale dietro richiesta all'Inps.

A CHI SPETTA

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

L'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.

REQUISITI SOGGETTIVI

L'assegno viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA FRATICELLI

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTO

L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico. In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto l'importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF.

Gli importi:

Per ciascun figlio minorenni	Importo pari a 175 euro mensili. A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. <i>Nota: per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.</i>
-------------------------------------	--



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA PRATICELLI

<p>Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età</p>	<p>Importo pari a 85 euro mensili.</p> <p>A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena</p> <p>B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro</p> <p>C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p>
<p>Per ciascun figlio successivo al secondo</p>	<p>L'importo è maggiorato di 85 euro mensili.</p> <p>A) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena</p> <p>B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro</p> <p>C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p> <p><i>Nota: per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.</i></p>
<p>Per ciascun figlio con disabilità</p>	<p>Se il figlio è minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi sopra individuati (v. figli minorenni) pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.</p>



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA FRATICELLI

	<p>Se maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo sopra individuato (figli maggiorenni) pari a 50 euro mensili.</p> <p>Se a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta:</p> <p>A) in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro</p> <p>B) per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro</p> <p>C) per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p>
--	--

RAPPORTI CON ALTRE PRESTAZIONI

L'introduzione dell'assegno unico e universale è accompagnata dal superamento di specifiche agevolazioni e prestazioni sociali, riconosciute al ricorrere di precise condizioni (reddituale e non), mentre in alcuni casi questi benefici permangono e sono quindi compatibili con l'assegno unico e universale.

Resta, infatti, il bonus asilo nido il quale non assorbe né limita gli importi dell'assegno unico e universale.

Vengono altresì prorogate per ulteriori due mesi l'assegno temporaneo per figli minori e le maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare introdotte, temporaneamente, dal DL 79/2021.

Prestazioni sociali compatibili

L'assegno unico e universale risulta essere compatibile con la fruizione:

- di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- del reddito di cittadinanza.



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA PRATICELLI

Prestazioni sociali abrogate

Nella seguente tabella si riepilogano le agevolazioni che risultano abrogate o non rinnovate in seguito all'introduzione dall'assegno unico e universale e la relativa data di decorrenza:

Prestazione sociale	Data di abrogazione
Premio alla nascita o per l'adozione del minore	1.1.2022
Assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")	1.1.2022
Le disposizioni riguardanti il Fondo di sostegno alla natalità	1.1.2022
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	1.3.2022
Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari	1.3.2022

Detrazioni per carichi di famiglia

Le modifiche dal 1/03/2022 per le detrazioni fiscali sono le seguenti:

- la detrazione pari a 950 euro riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati continuerà ad essere riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- verrà abrogata l'ulteriore detrazioni di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno 4 figli;
- verranno abrogati: l'aumento di importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e l'aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico.

DOMANDA

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS.

La domanda per beneficiare dell'assegno:

- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA PRATICELLI

- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno.

Soggetti legittimati

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

DECORRENZA

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
- per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

EROGAZIONE

L'assegno è erogato tramite bonifico bancario al richiedente o, su richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:

- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
RAMONA FRATICELLI

- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. L'erogazione avviene tramite:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. E' possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Porto San Giorgio, 27.01.2022

Studio Patrizi & Carbini